

Allegato "A" al N.25860/12170

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMANI ONLUS

### Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata "Amani organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o più brevemente "Amani onlus". L'Associazione ha sede in Milano, via Tortona n. 86 Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

### Articolo 2

L'Associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi generali: programmare e gestire progetti di emergenza, riabilitazione e sviluppo.

#### a) Informazione/Sensibilizzazione.

L'Associazione intende favorire, con l'uso delle più aggiornate tecnologie, il crescere della sensibilità e della solidarietà della società civile attraverso progetti di informazione approfondita, documentazione ed educazione alla pace a favore di tutti quei paesi che si trovano in una situazione di guerra, di difficoltà o in via di sviluppo. In questa prospettiva le attività dell'Associazione sono concepite e mirano alla crescita della solidarietà internazionale, al promuovere lo scambio e la reciproca conoscenza tra i popoli.

#### b) Realizzazione di progetti di sviluppo.

Attraverso lo strumento dei progetti pensati e concordati con i suoi "partners" l'Associazione vuole favorire uno sviluppo sostenibile capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali. L'Associazione ritiene che ogni progetto ed ogni iniziativa vada pensato con il grosso coinvolgimento delle associazioni locali nonché della comunità di appartenenza. Uno degli scopi primari che l'Associazione si prefigge è quello di instaurare rapporti di scambi permanenti con le comunità le quali viene in contatto. Le aree in cui l'Associazione svilupperà i propri progetti sono: informazioni, documentazioni, educazioni e formazione alla pace, sanità ed agricola.

#### c) Interscambio.

L'Associazione intende tessere relazioni di scambio e di collaborazione con chiunque sia animato da aspirazioni e persegue scopi simili ai suoi. Il contributo volontario dei soci al proseguimento degli scopi dell'Associazione è la misura della sua capacità di esistere e di operare.

#### d) Formazione.

In una situazione di grande complessità è assolutamente indispensabile per i diritti stessi dei popoli, con cui si intende collaborare, qualificare sempre meglio i propri interventi. Nella prospettiva della sensibilizzazione e dell'approfondimento si giustifica l'attenzione ad affinare la consapevolezza che muove l'Associazione. Per questo essa è caratterizzata da un atteggiamento di permanente formazione delle persone che collaborano ai progetti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra.

### Articolo 3

Gli associati sono coloro, persone giuridiche o più in generale enti, che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nonché tutti coloro che, condividendo lo scopo dell'Associazione, vi hanno aderito successivamente. Per acquisire la qualità di socio occorre far domanda scritta al Consiglio direttivo il quale la

sottopone alla prima Assemblea per la relativa ratifica.

Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri.

Gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

La partecipazione non può essere temporanea.

#### Articolo 4

L'associato si impegna a perseguire lo scopo assumendosi, secondo le necessità ed in base alle sue forze e capacità, un compito particolare. La qualità di associato si perde per morte, per recesso ed esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicandolo, per iscritto, al Consiglio direttivo. Detto recesso viene comunicato alla prima Assemblea successiva. L'esclusione di un associato, deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice, non computandosi nel numero dei presenti il socio da escludere, può avvenire solo per gravi motivi. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla delibera.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' inoltre esclusa qualunque forma di rivalutazione della quota stessa.

#### Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
- b) Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo i quali verranno sottoposti all'Assemblea per la necessaria approvazione.

La redazione del bilancio è obbligatoria.

E' tassativamente vietata qualunque forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura con l'Associazione Amani.

#### Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente ed il Vice presidente
- d) il Collegio dei revisori

#### Articolo 7

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati a norma dell'Articolo 20 Codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

#### Articolo 8

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi,

direttive generali e sul Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e dei revisori, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

#### Articolo 9

L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio presidente al quale spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa. Il presidente cura inoltre che delle riunioni di Assemblea venga redatto processo verbale, avvalendosi per tale funzione del Segretario dell'Associazione, unitamente al quale sottoscrive il verbale stesso. Provvede, se nel caso alla nomina di due scrutatori che dovranno sottoscrivere anch'essi il verbale di riunione Assembleare.

#### Articolo 10

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio direttivo. Ogni associato può accumulare un massimo di tre deleghe. Per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto né di presentare deleghe.

#### Articolo 11

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Articolo 21 Codice Civile.

#### Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso o di sostituzione di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

#### Articolo 13

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio direttivo) e il Vice presidente. Nomina inoltre il Segretario scegliendolo tra gli associati.

#### Articolo 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese. Per la validità delle delibere occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti.

#### Articolo 15

Il Consiglio è investito da più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. Esso, fra l'altro, procede all'assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per la funzione dell'Associazione da sottoporre per approvazione all'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Articolo 16

Il presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento documentati, il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri

del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### Articolo 17

Il Segretario sulla base delle delibere vincolanti del Consiglio direttivo, coordina l'attività dell'Associazione ed a lui fanno riferimento tutti i dipendenti. E' delegato a sottoscrivere la corrispondenza ed inoltre cura e sottoscrive, unitamente al Presidente dell'Associazione i verbali di quest'ultima.

#### Articolo 18

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea scegliendoli anche tra i non associati. I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi vigileranno sulla gestione amministrativa e redigeranno il loro motivato parere sul bilancio preventivo e consuntivo da presentarsi a cura del Consiglio direttivo dell'Assemblea per l'approvazione. Per quanto concerne la sostituzione dei revisori si richiama, per quanto compatibile, la disciplina dell'Articolo 2401 Codice civile.

#### Articolo 19

L'Associazione, per raggiungere i suoi scopi, può costituire Commissioni di lavoro formate da associati e anche da non associati. Nello svolgimento delle loro attività le commissioni fanno riferimento al Consiglio direttivo.

#### Articolo 20

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito dell'Associazione sono gratuiti.

#### Articolo 21

In caso di scioglimento, cessazione o soppressione dell'Associazione, l'Assemblea delibererà la devoluzione dell'intero patrimonio dell'Associazione ad enti o associazioni aventi scopi analoghi.

#### Articolo 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi a cura dell'Assemblea; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Articolo 23

Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli dal 14 al 42 del Codice civile, per le associazioni.

F.TO GIAN MARCO ELIA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO